

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 giugno 2018.

Proroga dei termini per l'accesso al fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», con particolare riferimento all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i.;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

Vista la direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e il regolamento di esecuzione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che all'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla de-

libera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

Visto che l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di seguito CDP S.p.A., ed ha previsto la stipula di apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. per definire le modalità di gestione e la facoltà della stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 che, ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della legge n. 296 del 2006, ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;

Vista la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la direttiva 2002/91/CE;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 33 relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;


Vista la Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A., registrata dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio 108;

Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»), successivamente aggiornato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;

Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, che recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici ed integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle



tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e in particolare l'art. 9 che dispone «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della citata legge n. 296 del 2006 nel limite di euro 350.000.000,00, rinviando ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché alle caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimenti da questi presentati;

Visto che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 è ridotto del 50 per cento;

Visto il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Visto l'*addendum* alla convenzione per le attività di gestione del fondo Kyoto di cui all'art. 1 comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto il 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A, registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 - Foglio 3429;

Visto il decreto interministeriale 14 aprile 2015, n. 66, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attuativo dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e in particolare l'art. 2, comma 6, che prevede la possibilità di riprogrammare per i medesimi fini le eventuali risorse non assegnate;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015 entro il termine del 22 settembre 2015;

Visto il secondo *addendum* alla citata Convenzione, sottoscritto digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e CDP e firmato in originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015, con il quale le Parti intendono definire le modalità di gestione delle fasi successive all'ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2015, Reg. n. 1 - Foglio 3365, recante il format della documentazione necessaria per la stipula dei contratti di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40, con il quale sono state riprogrammate per i medesimi fini le risorse residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 2015, pari ad euro 247.093.955,15;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2016 che ha fissato al 18 ottobre 2016 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale n. 40 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016, n. 282, con il quale è stata disposta la proroga del citato termine del 18 ottobre 2016 al 30 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017, n. 169, con il quale è stata disposta la proroga del predetto termine del 30 giugno 2017 al 30 giugno 2018;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all'art. 1, comma 485, assegna spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro annui destinati in modo specifico ad interventi di edilizia scolastica;

Considerato che la presentazione delle istanze per l'accesso ai finanziamenti agevolati da parte degli Enti locali può essere incentivata dall'assegnazione degli spazi finanziari di cui al citato comma 485, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, e che i termini per l'attribuzione degli spazi per l'anno 2019 sono fissati al 20 gennaio 2019;


Atteso che molte Amministrazioni hanno in corso di affidamento i contratti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche finanziate con le risorse del Fondo Kyoto e che la realizzazione di dette diagnosi è propedeutica alla possibilità di accedere ai finanziamenti per gli interventi di efficientamento energetico di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2016, n. 40;

Considerato che alcune Amministrazioni non hanno potuto rispettare i termini previsti dal decreto interministeriale 14 aprile 2015, n. 66, per la mancata approvazione dei bilanci di previsione e, inoltre, hanno evidenziato rallentamenti nelle procedure di affidamento dei lavori, in seguito alle novità introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che, in prossimità della scadenza dei termini fissati al 30 giugno 2018 dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017, n. 169, risultano ancora disponibili risorse per circa 150 milioni di euro;

Vista la nota dell'Anci del 1° giugno 2018, con la quale è stata richiesta la possibilità di prorogare i termini per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2016, n. 40;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dal citato decreto ministeriale del 22 febbraio 2016, fissando la nuova scadenza in coerenza con le considerazioni che precedono;



Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le citate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Finalità ed oggetto

1. La scadenza del termine per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 febbraio 2016, n. 40 è prorogata alle ore 17,00 del 31 dicembre 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma, 28 giugno 2018

Il Ministro: COSTA

18A04732

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 marzo 2018.

Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 14, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalità regionale per gli investimenti;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione della competitività delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3);

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017 (nel seguito, PON «Imprese e competitività»);

Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse III, «Competitività PMI», del PON «Imprese e competitività», che prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno;

Vista l'Azione 4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza» dell'Asse IV, «Efficienza energetica», del PON «Imprese e competitività», che prevede interventi diretti a sostenere programmi di investimento delle imprese finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di efficienza energetica all'interno delle strutture aziendali localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate del Paese;

